

ALLEGATO "B"

N. 1227 REP.

N. 943 RACC.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"LA FABBRICA DEL SAPERE"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione avente le caratteristiche di attività di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460/97 e del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 sotto la denominazione

"LA FABBRICA DEL SAPERE"

L'Associazione provvederà ad acquisire la qualifica di ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460/97, ove ancora possibile, e acquisita l'iscrizione al RUNTS, assumerà la seguente denominazione sociale

"LA FABBRICA DEL SAPERE ETS"

Tutti i riferimenti al D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 sono validi ed efficaci dalla data di entrata in vigore delle norme in esso contenute.

Art. 2 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale proprie nella formazione professionale e nell'istruzione ai sensi della legge regionale della Regione Puglia n. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi in materia sia regionali che nazionali e comunitarie.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento di:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 23 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
- qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica sociale e/o occupazionale; tutte le attività finalizzate all'apprendimento sia finanziate che autofinanziate; attività formative nell'obbligo formativo, della formazione superiore, formazione continua, formazione dell'area dello svantaggio; attività di formazione professionale e dell'istruzione ai sensi della legge della Regione Puglia n. 15/2002 e delle altre leggi in materia regionale e comunitarie nell'ambito degli

obiettivi di coesione ed equità sociale della U.E. ed in linea con gli obiettivi di "Europa 2020". Servizi al lavoro rivolti a soggetti svantaggiati, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo donne, giovani, migranti e disabili, quali: orientamento; servizi per l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro; sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori; ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai servizi pubblici.

- Nello svolgimento dell'attività saranno inoltre attuate iniziative nei seguenti campi: della formazione secondaria, dell'istruzione secondaria di formazione generale e specialistica; della formazione post universitaria; della formazione e perfezionamento professionale; dei servizi connessi alla formazione; della gestione di servizi su data-base per la conoscenza e l'analisi dei bisogni socio-economici del territorio; della gestione di un centro di documentazione di supporto alle attività di management pubblico e privato e di formazione; della promozione di sinergie e accordo con università, scuole, istituti di formazione di ogni genere e grado; la costituzione e gestione di biblioteche e centri di documentazione, lo svolgimento di attività finalizzate alla raccolta di dati e alla formazione di banche dati; l'attività di analisi socio economica territoriale; l'attuazione di politiche di sostegno in favore di soggetti che non sono nelle condizioni di sostenere l'onere finanziario derivante dalla partecipazione ai corsi di formazione; la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole di qualunque ordine e grado, pubbliche e private; la promozione e la realizzazione di conferenze, incontri ed eventi nonché la partecipazione attiva e diretta ad analoghe iniziative e manifestazioni promosse con analoghe finalità, in Italia e all'estero, anche con l'utilizzazione di mezzi e forme di comunicazioni con l'utilizzo delle moderne tecniche multimediali e di comunicazione; la certificazione nell'ambito della legislazione nazionale, europea e regionale, di competenze professionali; attività di ricerca, realizzazione e gestione di un centro ricerche.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale e in via strumentale l'Associazione può, a titolo meramente semplificativo:

- divulgare tematiche relative alla crescita culturale, ambientale, economica e sociale dell'unione Europea e dei paesi terzi;
- stimolare la diffusione di politiche e programmi, a livello europeo, nazionale e locale, atti a realizzare una riduzione del divario tra aree a diverso grado di sviluppo, favorendo in particolare la crescita socio economica delle aree dell'obiettivo 1 dell'Unione Europea;
- favorire lo sviluppo di politiche e di iniziative dirette all'informazione e all'orientamento scolastico e professio-

nale dei giovani, all'attenuazione della disoccupazione e dei fenomeni di devianza e di disagio, alla formazione e riqualificazione continua di tutti i soggetti, in particolari svantaggiati, alla promozione delle conoscenze informatiche e delle nuove tecnologie;

- di cooperare con altri enti in settori quale cultura, formazione, volontariato, ricerca, sanità e ambiente, in considerazione dell'elevata utilità sociale delle attività da essi svolte;

- favorire con idonee iniziative nei settori della cultura, dell'istruzione, della salute, dell'arte, dello sport, ecc. la costruzione di un'Europa "sociale" più avanzata e rispettosa dei valori della persona umana ed in particolari dei gruppi sociali meno favoriti;

- favorire la collaborazione tra operatori culturali, sociali, economici e istituzionali, per favorire in particolare la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, la promozione turistica, la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, la promozione della cultura e dell'arte, la tutela dei diritti civili;

- recuperare ambiti naturalisticamente e/o paesaggisticamente compromessi, progettare e realizzare spazi verdi urbani e suburbani pubblici e privati, compiere analisi paesaggistiche e territoriali, valutare l'impatto ambientale, compiere il restauro di parchi e giardini storici, svolgere attività agronomiche;

- svolgere consulenze agronomiche, forestali, ambientali, paesaggistiche e geo-pedologiche;

- coadiuvare lo sviluppo e attuare politiche ed azioni efficaci nei settori della ricerca sociale e della ricerca scientifica e tecnologica del trasferimento dell'innovazione;

- promuovere un rapporto di efficace cooperazione tra realtà territoriali periferiche, istituzioni centrali e organismi internazionali; sviluppare tutte le forme di cooperazione transnazionale, con particolare riferimento all'area mediterranea;

- organizzare, dibattiti, convegni, seminari, indagini, ricerche, campagne di sensibilizzazione, fiere e manifestazioni, attività di formazione;

- realizzare e divulgare produzioni quali banche dati, pubblicazioni, filmati ed ogni altro strumento informativo, telematico e multimediale;

- favorire lo sviluppo delle politiche attive del lavoro, la cultura dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità anche in forma sociale e cooperativa, gli strumenti per l'inserimenti lavorativo (tirocini formativi, ecc.) e la sperimentazione di servizi innovativi;

- attivare servizi ed iniziative volti ad acquisire e fornire informazioni sulle normative, sui programmi e sulle attività afferenti i settori di interesse;

- fornire a qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, idonei strumenti di conoscenza delle politiche europee, nazionali, e regionali di sviluppo e di assistenza nell'elaborazione di strategie e azioni, ivi comprese la ricerca di partner e la promozione delle idee progettuali;

- organizzare iniziative e corsi di formazione, per insegnanti, animatori e operatori socio-culturale, in ogni settore, livello e grado, utilizzando qualsiasi metodologia e tecnologia;

- progettare, organizzare e gestire corsi di formazione liberi e corsi di formazione finanziati con risorse pubbliche a favore di dipendenti di imprese ed enti pubblici, di disoccupati, di immigrati, donne e qualsiasi altro soggetto fisico o giuridico;

- istituire borse di studio, organizzare stage formativi, promuovere scambi di studenti e lavoratori in particolare nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi terzi.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale e comunque solo come attività a ciò strumentali l'Associazione potrà comunque svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni private ed altre;

- istituire e gestire strutture, sportelli, uffici ed unità locali di ogni tipo utili o necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in associazioni, consorzi, società cooperative o di capitali comunque se svolgono attività analoghe e comunque complementari all'attività sociale;

- favorire e sviluppare iniziative sociali, previdenziali, assistenziali e culturali sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 e 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, in quanto compatibili.

Art. 3 - REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche senza distinzione alcuna di sesso, cittadinanza, nazionalità, religione, ecc., la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione.

I soci sono classificati in tre distinte categorie:

- soci benemeriti o sostenitori: quelli che per la loro autorevolezza e professionalità, o per aver contribuito finanziariamente o per aver svolto particolari prestazioni per l'Associazione, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valo-

rizzazione, così come risulti da delibera motivata del consiglio direttivo;

- soci collaboratori: coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.

- soci ordinari.

Tanto i soci benemeriti o sostenitori, i soci collaboratori, che i soci ordinari hanno pari dignità all'interno dell'associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 4 - AMMISSIONE DEI SOCI

Sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta contestualmente versando la quota di iscrizione deliberata dall'assemblea e rinnovano annualmente il loro impegno associativo mediante il versamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo, e fruiscono dei servizi dell'associazione. La domanda deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare statuto e regolamento.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata insindacabilmente dal consiglio direttivo, entro 60 giorni dal ricevimento ed annotata nel libro degli associati.

La delibera di accettazione o di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

Contro la delibera di rigetto l'interessato può appellarsi all'assemblea dei soci, la quale si pronuncerà nella prima occasione utile.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di socio è trasferibile.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'Associazione è ispirata a principi di democraticità e uguaglianza ed equità dei diritti di tutti gli associati, che si esplicano attraverso le norme che regolano l'ordinamento interno ai propri organi e delle attività.

L'associazione si avvale anche delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali e può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, professionale o con contratto di collaborazione, occasionale o coordinata e continuativa, anche ricorrendo ai propri associati.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Le cariche sono tutte di natura elettiva e temporanea.

Tutti i soci hanno diritto di fruire della sede sociale, delle attrezzature e dei materiali in essa disponibili, nonché dei servizi realizzati dall'Associazione. Tutti i soci hanno di-

ritto di partecipare alle attività promosse ed ai servizi realizzati dall'Associazione, eventualmente anche con specifici incarichi di lavoro retribuiti come determinati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno il dovere di pagare la quota annuale; la morosità e l'indegnità verranno sancite dall'assemblea dei soci.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna tutti i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

I soci conservano tale loro qualifica rinnovando annualmente la loro adesione con il pagamento della quota annuale; l'ammontare delle quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano dei servizi erogabili, e comunque sino al sopravvenire di una delle seguenti cause:

- a) dimissioni da comunicare almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto e, in ogni caso, per gravi motivi;
- c) ritardato pagamento della quota ordinaria, previa specifica determinazione del Consiglio Direttivo;
- d) recesso, decadenza, esclusione.

Il Consiglio Direttivo procederà periodicamente, e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, alla revisione della lista dei soci.

I soci hanno il dovere di non svolgere attività concorrenziali con le attività dell'Associazione.

Tuttavia il socio può svolgere, in proprio o attraverso soggetti terzi, attività simili o uguali a quelle svolte dall'Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo che rilascia nulla osta all'esercizio delle attività del socio che comunque non devono arrecare danni morali ed economici all'Associazione.

Art. 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e i mobili comunque acquisiti e/o acquistati;
- da erogazioni, donazioni o lasciti di terzi o di soci;
- dagli avanzi patrimoniali consolidati costituiti con le eccedenze di bilanci.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dell'organizzazione da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da contributi delle controparti nei singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di mano d'opera qualificata e non, terreni, strutture varie, impianti;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali; contributi e/o sponsorizzazioni di privati.

E' fatto obbligo di destinare tutti gli utili e avanzi di gestione agli scopi istituzionali e a quelli a essi direttamente connessi ed è vietato distribuire fondi, riserve e capitali a chiunque, anche in modo indiretto, durante tutta la vita dell'Associazione ed anche alla sua cessazione.

Con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, parte del patrimonio può essere destinato o devoluto al perseguimento di uno scopo specifico. A tal fine, su indicazione del Consiglio Direttivo, gli associati potranno devolvere parte del patrimonio ad una persona giuridica (Associazione, Fondazione, ecc.) costituenda o costituita, o meramente imprimere al patrimonio individuato una destinazione di scopo.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Comitato Scientifico - Culturale
- il Direttore Generale;
- l'Organo di Controllo - il Revisore Legale dei Conti;
- Responsabile della gestione economica e amministrativa

Il comitato scientifico/culturale verrà attivato in seguito alla costituzione dell'Associazione, con delibera di assemblea ordinaria e quando la stessa assemblea lo riterrà opportuno.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'Assemblea dei soci.

L'assemblea che può essere ordinaria e straordinaria, è composta da tutti i soci.

Essa è convocata mediante lettera raccomandata spedita a ciascun socio, ovvero mediante consegna a mano controfirmata per ricevuta, o tramite e-mail con notifica di lettura almeno 5 giorni prima, od anche a mezzo di avviso da esporsi nella sede dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa. In aggiunta a tali forme di pubblicità, l'Associazione cura che l'avviso venga diffuso mediante altri mezzi di comunicazione: consegne manuali, a mezzo posta, telefax, e-mail, e notizie sul proprio sito internet, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici e mezzi.

La convocazione deve contenere luogo, data, ora ed ordine del giorno dell'assemblea.

L'avviso di convocazione potrà prevedere anche il luogo e la data di seconda convocazione per l'ipotesi che l'assemblea finisca deserta in prima convocazione.

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a due giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma o fax o e-mail.

Sono tuttavia valide, anche in mancanza delle formalità di convocazione, le assemblee in cui intervengono tutti i soci.

Per l'approvazione annuale del bilancio di esercizio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile di ogni anno con le modalità di cui sopra.

L'assemblea deve, inoltre, essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta da almeno un decimo dei soci (arrotondato al primo numero superiore).

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti, ed in assenza anche di questi da persona designata dall'Assemblea.

I verbali di riunione dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente tra i presenti, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale ordinaria. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, conferendogli delega scritta. E' vietato il cumulo delle deleghe in misura superiore a due.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su decisione del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei soci.

Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria sono affidate a un notaio.

Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per quanto non espressamente previsto si applicano del disposizione dell'art. 24 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo

e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dagli altri organi sociali;
- deliberare sulla devoluzione e destinazione di parte del patrimonio ai sensi dell'art. 7 e con la maggioranza ivi prevista.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni dell'art. 25 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 11 - COMPOSIZIONE DEL COSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo che è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. L'assemblea stessa designa il presidente, i vice presidenti, tra i consiglieri eletti. I membri del consiglio direttivo sono scelti tra associati che abbiano particolari competenze nei settori di attività dell'associazione.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

La carica di membro del consiglio direttivo cessa con il venir meno della qualità di socio per qualsiasi ragione, per scadenza del mandato e per dimissioni. Le dimissioni devono essere inviate al presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata.

Nei casi previsti dal precedente comma, il Consiglio stesso così ridotto, procede alla nomina di un nuovo membro mediante cooptazione.

Il membro cooptato resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo in corso.

Dopo la scadenza del mandato il consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo consiglio. Nel caso venisse a mancare la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo l'intero consiglio decade, l'assemblea dei soci appositamente convocata entro quindici giorni provvederà ad eleggere i nuovi consiglieri.

Ai consiglieri non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica.

ART. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo delibera, con la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede, su tutti gli argomenti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, ad eccezione di quelli riservati all'assemblea dal presente statuto o da norme di legge inderogabili.

In particolare spetta al consiglio direttivo:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni;
- convocare le assemblee;
- stabilire le iniziative da assumere e promuovere per la migliore attuazione degli scopi sociali;
- adottare tutte le più opportune deliberazioni per l'utilizzazione e conservazione del patrimonio;
- sottoporre annualmente all'assemblea il bilancio;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- proporre all'assemblea la devoluzione o destinazione del patrimonio;
- deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- fissare la misura delle quote sociali;
- deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto;
- nominare il direttore generale e il responsabile della gestione economica e amministrativa.

Art. 13 - COMPITI DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTI

Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il presidente, unitamente alle persone indicate nel pubblico registro delle persone giuridiche, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Egli ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e pertanto potrà, ad esempio, in relazione alle attività dell'Associazione, effettuare incassi e pagamenti, stipulare contratti di fornitura ed erogazione di servizi, presentare progetti e candidature e stipulare convenzioni inerenti l'attività dell'Associazione, ricevere e quietanzare mandati, sovvenzioni, contributi e corrispettivi, accendere ed estinguere conti

correnti bancari, richiedere affidamenti bancari, stipulare polizze assicurative, affidare incarichi di lavoro e di consulenza, acquistare o locare beni immobili, mobili e strumentali, in attuazione degli scopi associativi.

In assenza del presidente tutti i poteri disciplinati nel presente articolo sono devoluti a uno dei vice presidenti.

Per quanto non espressamente previsto dagli artt. 11, 12 e 13 si applicano le disposizioni degli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 14 - COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

Il direttore generale:

- a) sovrintende al funzionamento dell'Associazione e ne coordina l'attività;
- b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Comitato Scientifico;
- c) dispone il concreto impiego degli stanziamenti deliberati a favore dell'Associazione nel rispetto delle norme generali amministrativo-contabili;
- d) riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo e al Presidente sull'attività dell'Associazione e sottopone al Comitato Scientifico le proposte di ricerca, di collaborazione e di interventi pervenuti all'Associazione.

ART. 15 - COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Stabilisce e attua, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, le politiche finanziarie dell'Associazione; individua la copertura finanziaria per le spese correnti e per gli investimenti; intrattiene i rapporti con gli istituti di credito per promuovere e aggiornare le linee di credito e tenere sotto controllo l'andamento finanziario corrente; intrattiene i rapporti con le autorità fiscali, tributarie, assicurative, ecc.; fornisce i dati al consulente per l'elaborazione di paghe e stipendi, e per la contabilità; prepara e gestisce il budget economico e finanziario dell'Associazione; emette le fatture ai clienti e archivia le fatture dei fornitori di beni e/o prestazioni; effettua tutte le pratiche di segreteria.

ART. 16 - COMPITO DEL COMITATO SCIENTIFICO CULTURALE

Il Comitato Scientifico è formato da cinque membri, di cui due nominati dal Consiglio Direttivo e tre dall'Assemblea tra persone di comprovata esperienza nei settori di competenza dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno per la proposta di iniziative, per l'approvazione del piano di lavoro annuale e per le iniziative di propria competenza approvate dall'assemblea dei soci.

ART. 17 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Si applicano le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18 - COMPITI DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il responsabile finanziario cura la gestione della cassa e ne

tiene idonea contabilità; predispone, dal punto di vista contabile, entro il 31 gennaio di ciascun anno il rendiconto preventivo ed entro il 31 marzo, predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Cura altresì la tenuta dei registri sociali.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 19 ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Si applicano le disposizioni degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'organo di controllo e il revisore legale dei conti sono monocratici.

ART. 20 - ESERCIZI SOCIALI

Ogni esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

ART. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale nominerà uno o più liquidatori anche tra i soci e stabilirà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione o di naturale scadenza, è fatto obbligo di devolvere tutto il patrimonio ad altro ETS. Fino alla data di entrata in vigore dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, si applicano le disposizioni dell'art. 10, c. 1, lett. f, del D.Lgs. 460/97, in combinato disposto con l'art. 8, comma 23, del D.L. n. 16/2012 convertito nella legge n. 44/2012.

ART. 22 - REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno elaborato dal consiglio direttivo e approvato da parte dell'assemblea dei soci.

ART. 23 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alla norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, ad eventuali leggi e regolamenti regionali, nonché al D.L. n. 460/97 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

In originale firmato: Di Lernia Vito, FEDERICO IEVA (segue impronta sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Andria, 23 settembre 2022